



## Accordo di collaborazione

per

La concessione di un contributo straordinario teso a favorire i trasporti dei diversamente abili presso i Centri SportHabile e più in generale in tutti i luoghi in cui venga svolta attività sportiva a loro dedicata.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Settembre, in Pescia (PT), presso la Sede della Società della Salute Valdinievole,

TRA

Società della Salute Valdinievole, C.F. 91025730473 rappresentata dal dr. Claudio Bartolini, in qualità di Direttore nato a Pescia (PT) il 19 Ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede della SdS Valdinievole, Via Cesare Battisti, 31, 51017 Pescia (PT), con indirizzo e-mail di riferimento claudio.bartolini@uslcentro.toscana.it;

E


Comitato Italiano Paralimpico - Comitato Regionale Toscana C.F. 97006060582 e P.IVA 02150891006, rappresentata dal Dr. Massimo Porciani, in qualità di Presidente nato a Montecatini Terme (PT) il 19 Agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico - Comitato Regionale Toscana, Via di Ripoli, 207/V, 50126 Firenze, con indirizzo mail di riferimento toscana@comitatoparalimpico.it

E

Comitato Italiano Paralimpico Delegazione Provinciale Pistoia - Valdinievole rappresentata dal Sig. Gianluca Ghera, in qualità di Delegato, nato a Pescia (PT) il 27 Marzo 1970, domiciliato in Via Remigliari, 5 - 51017 Pescia (PT) con indirizzo mail di riferimento gianluca.ghera@alice.it

PREMESSO:

- Il Decreto Lgs. N. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge Nazionale N. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge Regionale 41 del 24/02/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- La Legge 05/02/1992 n.104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate



- La Legge 28/01/1999 n.17 Integrazione e modifica della legge quadro 05/02/1992 n.104
- Il Decreto legislativo n° 189 del 2003 istitutivo il Comitato Italiano Paralimpico
- Il DDL n° 1577 – B del 4-8-15 per la trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in Ente di Diritto Pubblico preposto all'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dei disabili

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 – Finalità generali dell'accordo

Il presente accordo prevede l'impegno degli Enti sottoscrittori a realizzare azioni, per ognuno riportate negli articoli che seguono, al fine di potenziare nella zona della Valdiniievole, la partecipazione dei disabili all'attività motoria e sportiva, cercando di coinvolgere tutte quelle realtà del territorio che a vario titolo si occupano di disabilità, sia essa fisica, sensoriale e intellettuale-relazionale.

L'accordo prevede anche il coordinamento tra i due Enti sottoscrittori per attuare azioni formative e di ricerca a supporto delle attività sopra citate.


La finalità, in specifico, si sostanzia nel favorire e supportare gli spostamenti dei portatori d'interesse dal loro domicilio ai Centri SportHabile del territorio e a tutte quelle strutture dove si pratica attività sportiva per i diversamente abili.

#### Art. 2 – Oggetto dell'accordo

In conseguenza a quanto sopra esposto di seguito si elencano gli atti che compongono l'oggetto del presente Accordo:

1. Individuazione di Enti, associazioni sportive o palestre che già accolgono stabilmente atleti o sportivi che praticano attività paralimpica
2. Individuazione di Enti, associazioni sportive o palestre che manifestino disponibilità all'accoglienza di sportivi paralimpici ed abbiano comprovati requisiti professionali e strutturali adeguati all'esigenza
3. Individuazione di associazioni di volontariato e cooperative sociali che effettuano il trasporto dei disabili
4. Convocazione di un gruppo di lavoro composto dai sottoscrittori il presente Accordo che stabilisca:
  - a) I requisiti strutturali e professionali da richiedere alle associazioni di volontariato e cooperative sociali per poter effettuare il trasporto degli atleti,
  - b) La bozza di lettera per la richiesta di manifestazione d'interesse che il Comitato Paralimpico Italiano Comitato Regionale Toscana formulerà informando la Delegazione di Pistoia / Valdiniievole nei confronti dei soggetti individuati al punto precedente
5. Stesura da parte di SdS Valdiniievole di apposita comunicazione a tutti i Comuni della zona sociosanitaria della Valdiniievole per un coinvolgimento nella comunicazione della stipula del presente Accordo.

#### Art. 3 – Descrizione dello Sport Paralimpico



Con tale definizione si intendono programmi di esercizi fisici basati sull'allenamento dilettantistico/amatoriale o agonistico legato a sport paralimpici regolarmente riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico e comunemente praticati nella zona della Valdinevole e della Provincia di Pistoia.

E' importante ricordare che lo sport paralimpico è rivolto a persone minori e adulte e che lo sport paralimpico è rivolto a soggetti con disabilità fisiche, sensoriali e intellettuale-relazionali.

#### **Art. 4 – Attuali sedi di attività sportiva paralimpica nel territorio**

L'attivazione del presente Accordo dovrà favorire lo spostamento presso i Centri SportHabile della Provincia di Pistoia (al momento sono i seguenti : Bocciofila Montecatini, Bocciofila Monsummanese, Tennis Club Pistoia, Fabbrica delle Emozioni Pistoia, Scuola di sci Abetone-Val di Luce, Atletica Fedi di Pistoia) e nelle palestre o nei luoghi dove già si pratica regolarmente attività paralimpica (al momento sono i seguenti : Volley Ponte Buggianese, Nuoto Valdinevole Monsummano, Chiti Scherma Pistoia, Centro Tiro a segno Pescia, Gruppo Sportivo Handicappati Montecatini).

Con il presente Accordo e con il coinvolgimento dei Comuni della Valdinevole si cercheranno di attivare anche altre realtà sportive purchè in linea con le esigenze degli utenti paralimpici e purchè dotati di istruttori in possesso dell'adeguata preparazione specifica.

#### **Art. 5 – Impegni e compiti della Società della Salute Valdinevole**

La Società della Salute Valdinevole si impegna a:

- Compire tutti gli atti previsti al precedente art. 2;
- Diffondere il presente accordo a tutti i Comuni coinvolti cercando di promuovere nel territorio la nascita di altre realtà sportive che si aprano allo sport paralimpico;
- Fornire tutti i riferimenti dei Centri dove soggiornano, in modo fisso o saltuario, soggetti con una qualche disabilità;
- Fornire l'elenco delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali del territorio che si occupano di trasporto dei disabili;
- Fornire all'interno del proprio sito tutte le informazioni relative al presente accordo, nonché i riferimenti del Comitato Italiano Paralimpico – Delegazione di Pistoia – Valdinevole e un riferimento della SdS Valdinevole, affinché gli interessati sappiano dove potersi rivolgere per usufruire del servizio di trasporto, garantito gratuitamente dal presente Accordo;
- Erogare un contributo una tantum di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) al Comitato Paralimpico Regionale, per supportare le spese da sostenersi per il trasporto degli atleti disabili ai vari luoghi di allenamento del territorio, da gestire concordemente con la Delegazione di Pistoia – Valdinevole;
- Organizzare una conferenza stampa per la diffusione pubblica del presente Accordo.

#### **Art. 6 – Impegni e compiti del Comitato Italiano Paralimpico Toscana**

Il Comitato Italiano Paralimpico Toscana si impegna a:

- Compire tutti gli atti previsti al precedente art. 2




- Garantire la presenza a tutte le riunioni che la SdS Valdinievole indirà per la promozione del presente Accordo;
- Informare adeguatamente INAIL regionale della stipula del presente Accordo cercando un coinvolgimento diretto dell'Ente sia nella diffusione del presente Accordo sia nel possibile sostegno economico da parte di INAIL al servizio trasporti oggetto del presente Accordo, nel caso che questo coinvolga loro assistiti;
- Diffondere il presente accordo a tutti i Centri SportHabile del territorio sociosanitario di competenza e alle altre realtà sportive dove si pratica regolarmente attività paralimpica
- Ove richiesto, organizzare in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI corsi di formazione e aggiornamento per le persone interessate a migliorare, perfezionare il loro approccio e rapporto con lo sport paralimpico;
- Favorire lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento da parte delle Federazioni Sportive Paralimpiche per le persone interessate a migliorare, perfezionare la loro tecnica di insegnamento dello sport paralimpico;
- Fornire all'interno del proprio sito tutte le informazioni relative al presente accordo, nonché i riferimenti del Comitato Italiano Paralimpico – Delegazione di Pistoia – Valdinievole della SdS Valdinievole, affinché gli interessati sappiano dove potersi rivolgere per usufruire del servizio di trasporto, garantito gratuitamente dal presente Accordo;
- Supportare con contributi diretti il Comitato Paralimpico – Delegazione di Pistoia – Valdinievole nelle spese da sostenersi per il trasporto degli atleti disabili ai vari luoghi di allenamento del territorio, laddove si esaurisse il contributo erogato dalla Società della Salute della Valdinievole riconosciuto con il presente Accordo;
- Fornire in caso di estrema urgenza il proprio pulmino adattato al trasporto dei disabili o direttamente o tramite cooperativa sociale di fiducia individuata ad hoc;
- Fornire una relazione dettagliata dell'attività svolta nel periodo di valenza del presente Accordo con completa informazione delle spese sostenute, restituendo alla Società della Salute della Valdinievole eventuali risorse non spese;
- Garantire la partecipazione alla conferenza stampa organizzata dalla Società della Salute della Valdinievole per la diffusione pubblica del presente Accordo.

**Art. 7 – Impegni e compiti della Delegazione Provinciale di Pistoia / Valdinievole del Comitato Paralimpico Toscana**

La Delegazione Provinciale di Pistoia / Valdinievole del Comitato Paralimpico Toscana si impegna a:

- Collaborare con CIP Toscana come previsto al precedente art. 2
- Garantire la presenza a tutte le riunioni che la SdS Valdinievole indirà per la promozione del presente Accordo;
- Informare adeguatamente INAIL provinciale della stipula del presente Accordo cercando un coinvolgimento diretto dell'Ente sia nella diffusione del presente Accordo sia nel possibile sostegno economico da parte di INAIL al servizio trasporti oggetto del presente Accordo, nel caso che questo coinvolga loro assistiti;
- Assistere il Comitato Regionale, nella richiesta di manifestazione di interesse da parte delle Associazioni Volontariato e delle Cooperative sociali del territorio individuate come idonee ad effettuare il servizio di trasporto previsto dal presente Accordo;



- con le Associazioni di Volontariato Gestire l'organizzazione del servizio trasporto degli atleti paralimpici beneficiari del servizio garantendo il più ampio coinvolgimento possibile di tutte le Associazioni e Cooperative del territorio della Valdinevole nella fornitura del servizio oggetto del presente Accordo
- Garantire la partecipazione alla conferenza stampa organizzata dalla Società della Salute della Valdinevole per la diffusione pubblica del presente Accordo.

#### Art. 8 – Iniziative di supporto

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a consultarsi preventivamente per qualsiasi iniziativa collaterale e di supporto possibile per le finalità del presente Accordo di cui agli Artt. 1 e 2 coinvolgendo, se ritenuto necessario, prioritariamente ma non esclusivamente, tutti o alcuni dei Comuni della zona sociosanitaria della Valdinevole.

#### Art. 9 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo mediante ulteriore consultazione dei sottoscrittori per la conferma e/o variazione dei patti e delle condizioni contenute nel presente Accordo. La proroga avverrà solo per scritto con sottoscrizione degli Enti stipulanti il presente Accordo.

#### Art. 10 – Rendicontazione

Il Comitato Paralimpico Comitato Regionale Toscana, coadiuvato dalla Delegazione di Pistoia / Valdinevole, redigerà entro 60 giorni dalla fine del periodo di valenza del presente accordo, una dettagliata relazione dell'attività svolta nel periodo e di tutte le strutture coinvolte, sia per la pratica sportiva che per il trasporto degli atleti. Fornirà anche una rendicontazione economica delle spese sostenute e dei soggetti beneficiari e in caso di avanzo rispetto al contributo erogato a seguito della stipula del presente Accordo, si impegna a riversare nelle casse della Società della Salute della Valdinevole eventuali somme non spese. Parimente in caso di intervento economico di terzi (INAIL o CIP Toscana stesso) sarà redatta una relazione che giustifichi l'intervento economico ricevuto con rendicontazione economica relativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Società della Salute della Valdinevole  
(Dr. Claudio Bartolini)

Per il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Toscana  
(Dr. Massimo Porciani)

Per presa visione

la Delegazione di Pistoia / Valdinevole del Comitato Paralimpico Toscana  
(Sig. Gianluca Ghera)